

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2714

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTICONE e ZEN

Norme in materia di bilanci di imprese editrici

Presentata il 19 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è strettamente connessa con l'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 137, ed ha un preciso fondamento giuridico, legislativo e costituzionale.

Difatti, per la pratica attuazione ed applicabilità dell'articolo 1 del decreto-legge predetto, si rende indispensabile chiarire alcune norme sulle quali erano affiorati dubbi interpretativi, da parte dell'Amministrazione competente, affinché sia possibile procedere compiutamente all'elaborazione dei bilanci richiesti con l'adozione di criteri univoci che, altrimenti, creerebbero gravi difformità in materia, vanificando il contenuto delle informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Soprattutto il decreto-legge rischierebbe di essere viziato sotto il profilo della legittimità e potrebbe essere impugnato da decine di aziende editrici di piccole e medie dimensioni senza finalità di lucro che hanno maturato diritti acquisiti per contributi loro dovuti e già iscritti nei bilanci certificati e legittimati, compilati peraltro secondo la nuova normativa comunitaria. Né esistono, d'altro canto, problemi di ordine finanziario, dato che la situazione degli stanziamenti già effettuati è più che soddisfacente rispetto al fabbisogno richiesto. E ciò si evince, in modo incontrovertibile, dagli stessi dati comunicati ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'informazione e l'editoria — alcuni mesi

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fa, esattamente nel novembre scorso, alla competente Commissione finanze e tesoro del Senato. Sollecitiamo pertanto il Parlamento ai fini di una rapida approvazione della presente iniziativa legislativa, anche per evitare gravi ripercussioni di ordine

economico e sociale per numerose aziende giornalistiche mutualistiche di piccola e media dimensione, nonché la chiusura di una molteplicità di testate che garantiscono il pluralismo dell'informazione nel settore della stampa periodica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini ed agli effetti della determinazione dei dati contabili ed extracontabili che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nonché dei dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché ai fini della comunicazione unica che le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichino meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, si applicano i seguenti criteri interpretativi, analogamente a quanto contemplato dalla disciplina delle imprese editrici di cui alla

legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) il richiamo ai periodici editi dalle imprese editrici contemplato nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, s'intende riferito all'intero disposto delle lettere a) e b) del comma 10 del medesimo articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990, e le anzianità richieste s'intendono acquisite, prescindendo dalla data infrannuale d'inizio, a decorrere dall'anno della pubblicazione del primo numero delle testate o di costituzione delle società;

b) il triennio di costituzione delle imprese editrici previste al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 decorre indipendentemente dai mutamenti dell'assetto societario, purché nel primo anno di applicazione della legge la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali, senza finalità di lucro;

c) le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 si riferiscono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistico-informativi e, quindi, non s'intendono applicabili per le società che abbiano rinunciato statutariamente a scopi di lucro e alla distribuzione degli utili;

d) i contributi pubblici per l'editoria possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, secondo le modalità di cui alla legge 22 dicembre 1989, n. 411.